

Marche

di Matteo Monetti

Introduzione

La Regione Marche, tramite delibera di giunta n. 1134 del 29 luglio 2013, ha approvato i principi e criteri applicativi in materia di tirocini in data 29 luglio 2013. Con tale atto, costituito dagli allegati "A", "B", "C", "D", vengono così revocate le delibere di giunta regionale n. 608/2006 e 1007/2008. La normativa si pone al centro della questione relativa all'inserimento nel mondo del lavoro, seguendo le previsioni adottate dalla Commissione europea nell'ambito della strategia "Europa 2020". Attraverso tale atto vengono recepite a livello regionale le Linee-guida in materia di tirocini, definite ai sensi dell'articolo 1, commi 34-36, della legge n. 92/2012.

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Il tirocinio viene inteso come una misura formativa di politica attiva e consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione, non configurandosi, comunque, come un rapporto di lavoro.

Attraverso il contatto diretto tra un soggetto ospitante (pubblico o privato) e il tirocinante, lo scopo è favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

In ogni caso, risulta vietato promuovere un tirocinio per attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo e per sostituire

lavoratori in malattia, in maternità, in ferie o con contratti a termine nei periodi di picco delle attività.

Le tipologie di tirocinio consentite dalla normativa regionale sono:

- a) tirocini formativi e di orientamento per i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi;
- b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati, lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione a zero ore, sulla base di specifici accordi sindacali, in attuazione delle politiche attive del lavoro, per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- c) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;
- d) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati a disabili, di cui alla legge 68/99.

Come da Linee-guida, sono invece esclusi dal provvedimento: i tirocini curricolari, i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso, i tirocini estivi.

Durata del tirocinio

Per quanto riguarda la durata del tirocinio, vi è una modulazione a seconda della tipologia utilizzata.

- a) tirocini formativi e di orientamento: sei mesi;
- b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: sei mesi;
- c) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro, destinati a soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: dodici mesi;

- d) tirocini formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento al lavoro destinati a disabili, di cui alla legge n. 68/1999: ventiquattro mesi.

La durata massima prevista per le diverse tipologie è comprensiva di eventuali proroghe, al netto di giornate di chiusura di attività per ragioni di carattere organizzativo.

Non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio un periodo di sospensione che si protragga per una durata pari o superiore ad un quarto (1/4) della prestazione lavorativa nei casi di maternità, malattia lunga, infortunio. Si noti come la definizione di tale sospensione sia diversa, in termini temporali, da quella espressa nelle Linee-guida, che la intendono in termini di almeno un terzo (e non un quarto) della durata del tirocinio. Inoltre, la durata massima prevista per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo risulta dimezzata rispetto alla durata massima stabilita dalle Linee-guida in 12 mesi.

Soggetti promotori

I soggetti abilitati ad attivare un tirocinio sono:

- a) centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF);
- b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- c) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
- d) enti di formazione accreditati dalla Regione Marche;
- e) soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione Marche ai sensi dall'articolo 2 della disciplina delle procedure operative di cui alla delibera della Giunta regionale n. 2 del 10 gennaio 2006;
- f) soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dal Ministero del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003 e s.m.i.;
- g) cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti;

- h) le agenzie e gli enti *in house* del Ministero del lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni.

Soggetti ospitanti

I datori di lavoro privati e pubblici hanno la facoltà di attivare tirocini, risultando, così, soggetti ospitanti. A tal fine questi devono rispettare alcuni criteri. Vi è la possibilità di attivare un tirocinio tra un soggetto ospitante ed un tirocinante con il quale non vi siano già stati rapporti di lavoro precedenti solo per una volta. Inoltre è necessario che vengano rispettati gli obiettivi formativi stabiliti dalla convenzione di tirocinio. Risulta vietata l'attivazione dello stage nel caso che il soggetto ospitante non osservi la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia effettuato licenziamenti non rientranti nel campo dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei 12 mesi precedenti e stia fruendo delle procedure di CIG straordinaria o in deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa. L'articolo 6 della delibera di giunta prevede un ulteriore vincolo in capo al soggetto ospitante, non riscontrabile nelle Linee-guida. Infatti viene prevista una sorta di percentuale di stabilizzazione riguardante gli stage di inserimento e reinserimento al lavoro per disoccupati e inoccupati, relativa ad un periodo di 24 mesi a partire dalla fine dell'ultimo tirocinio conclusosi. In particolare diviene obbligatorio assumere almeno un terzo di tali tirocinanti con un contratto di lavoro con durata almeno pari a quella del tirocinio stesso, pena l'impossibilità di attivare stage per un periodo pari a 12 mesi.

I soggetti ospitanti possono accogliere un numero di tirocinanti nel rispetto delle seguenti limitazioni numeriche:

- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 0 e 5: un tirocinante;
- unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato tra 6 e 20: non più di 2 tirocinanti contemporaneamente;
- unità operative con 21 o più di dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% al

personale a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore;

Modalità di attivazione

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. È previsto un modello standard sulla base dello schema previsto nell'allegato "B" della deliberazione regionale. È necessario allegare alla convenzione un progetto formativo per ciascun tirocinante, predisposto sulla base dello schema previsto nell'allegato "C" della deliberazione. Questo deve essere sottoscritto da parte dei tre soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio (tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore).

Garanzie assicurative

Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail. Questo obbligo è garantito generalmente dal soggetto promotore, assieme alla responsabilità civile verso i terzi. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo.

Comunicazioni obbligatorie

Il soggetto ospitante provvede alle Comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga o cessazione del tirocinio. Il soggetto promotore, invece, ha compito di inviare la Convenzione, il Progetto Formativo, oltre che copia dell'attestazione dei risultati conseguiti dal tirocinante (cui all'allegato D della delibera regionale) sia alla Regione Marche, che al centro per l'impiego competente per il monitoraggio.

Modalità di attuazione

Per una corretta attuazione della Convenzione di tirocinio, è necessario che ognuna delle tre parti coinvolte rispetti compiti ed obblighi assegnati da parte della delibera regionale.

In particolare il soggetto promotore, cui obiettivo è valutare le caratteristiche d'idoneità al tirocinio e presidiare la qualità dell'esperienza stessa, dovrà: predisporre la convenzione; collaborare con il soggetto ospitante nella redazione del Progetto formativo; garantire il rispetto dei contenuti e degli obiettivi previsti dal Progetto formativo; individuare un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio; promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio del percorso formativo; comunicare al soggetto ospitante l'eventuale perdita dei requisiti; rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione in cui vengano indicate le attività svolte e le competenze eventualmente acquisite; contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

Anche il soggetto ospitante ha determinanti obblighi al fine di assicurare la corretta attuazione dell'esperienza di tirocinio. I compiti principali cui è obbligato sono: stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto formativo, in collaborazione con il soggetto promotore stesso; designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale; assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto; assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto; collaborare con il soggetto promotore nelle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio; comunicare in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo; comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata o proroga del tirocinio; comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti dalla normativa regionale; valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

Infine, il tirocinante ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto formativo svolgendo le attività concordate con il tutor.

Tutorship

Ai fini della Convenzione vengono individuati due tutor, rispettivamente, dal soggetto promotore ed ospitante. Il tutor delineato dal soggetto promotore dovrà collaborare alla stesura del progetto formativo, coordinare l'organizzazione e monitorare l'andamento, assicurando in tal modo il rispetto di quanto previsto nel progetto. Inoltre rimane in contatto con il tirocinante al fine di acquisire elementi in merito all'esperienza svolta e concorre alla stesura della redazione finale.

Per quanto riguarda il tutor nominato dal soggetto ospitante, questi deve controllare l'attuazione del piano formativo, favorire l'inserimento ed affiancare il tirocinante, aggiornare la documentazione, accompagnare e supervisionare l'intero percorso formativo. Questa figura deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate e può accompagnare fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente. Infine, i due tutor collaborano assieme al fine di definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all'apprendimento, garantire il monitoraggio ed il processo di attestazione del percorso formativo, dell'attività svolta, delle competenze acquisite da parte del tirocinante.

Attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite

L'attestazione dei risultati finali risulta essere l'atto conclusivo del percorso di tirocinio. Sulla base del modulo contenuto nell'allegato "D" della delibera regionale, il soggetto promotore attesta le competenze acquisite, anche tenendo conto della valutazione del soggetto ospitante. L'esperienza di tirocinio, valida al raggiungimento di almeno il 75% della durata prevista (e non il 70%, come previsto dalle Linee-guida nazionali), dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino attraverso il sistema informativo VA.LI.CO.

Indennità di partecipazione

La legge n. 92/2012 prevede la corresponsione di un'indennità di partecipazione nei confronti del tirocinante al fine di evitare un uso distorto dell'istituto. Per la Regione Marche tale indennità è di 350 euro lordi mensili al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili stabilite dal progetto formativo. L'indennità deve essere corrisposta da parte del soggetto ospitante, a meno di particolari situazioni nelle quali è tenuto il soggetto promotore, specialmente ai fini di inclusione di particolari categorie di soggetti. È previsto solo un eventuale rimborso spese a favore di lavoratori sospesi e percettori di forme di sostegno del reddito. Nei casi in cui la Pubblica Amministrazione sia il soggetto ospitante, vale la clausola di invarianza finanziaria prevista dalla legge n. 92/2012 e le eventuali convenzioni potranno essere attivate solo quando la relativa spesa può essere coperta con risorse stanziare *ad hoc* nel 2011 o con risorse destinate ad attività con finalità formative, salvo altre forme di finanziamento.

Monitoraggio

Il monitoraggio effettuato anche attraverso le comunicazioni obbligatorie dalla Regione Marche ha la finalità di: verificare i requisiti di accesso dei tirocinanti, monitorare il percorso *in itinere*, verificare *ex post* eventuali inserimenti lavorativi. Per fare questo, vi sarà la pubblicazione annuale di uno specifico Report sullo stato di applicazione della normativa, attraverso l'inserimento dei dati inerenti all'andamento dei tirocini nelle pubblicazioni trimestrali dei Quaderni dell'Osservatorio Regionale del M.d.L.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Al fine di controllare e garantire la corretta applicazione dell'istituto, la Regione Marche promuove specifiche intese con enti pubblici. In caso di anomalie, di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale o dei compiti richiesti, la disciplina sanzionatoria prevede un

divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 18 mesi in capo al soggetto ospitante.

Marche – Delibera della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1134	
Tipologie di tirocinio	<ul style="list-style-type: none"> a) formativi e di orientamento: per soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; b) inserimento/reinserimento al lavoro: disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati, in cassa integrazione a zero ore; c) formativi e di orientamento e inserimento/reinserimento al lavoro: soggetti svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; d) formativi e di orientamento e di inserimento/reinserimento al lavoro: disabili.
Durata	Durata minima <ul style="list-style-type: none"> a) 6 mesi; b) 6 mesi; c) 12 mesi; d) 24 mesi.
Soggetti promotori	<ul style="list-style-type: none"> a) centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione (CIOF); b) università e istituti di istruzione universitaria; c) istituzioni scolastiche; d) enti di formazione accreditati dalla Regione Marche; e) soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro dalla Regione Marche; f) soggetti autorizzati all'attività d'intermediazione dal Ministero del lavoro ai sensi del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i.; g) cooperative sociali, comunità terapeutiche, enti ausiliari, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove previsti; h) le agenzie e gli enti <i>in house</i> del Ministero del lavoro, nell'ambito di loro programmi e sperimentazioni. <p>I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI</p>
Soggetti ospitanti	I datori di lavoro privati e pubblici in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che non abbiano effettuato licenziamenti (eccetto per giusta

	<p>causa o giustificato motivo soggettivo) o procedure di CIG nei 12 mesi precedenti, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.</p> <p>Per gli stage di inserimento e reinserimento al lavoro è obbligatorio assumere almeno un terzo di tali tirocinanti con un contratto di lavoro con durata almeno pari a quella del tirocinio stesso, pena l'impossibilità di attivare stage per un periodo pari a 12 mesi.</p> <p>Limiti numerici (basati su dipendenti a tempo indeterminato):</p> <ul style="list-style-type: none"> • da 0 a 5: un tirocinante; • da 6 a 20: 2 tirocinanti; • 21 e oltre: 10%.
Modalità di attivazione	Convenzioni stipulata tra soggetti promotore e soggetto ospitante, con allegato il progetto formativo per ciascun tirocinante
Garanzie assicurative	Obbligo di assicurazione Inail e responsabilità civile verso terzi in capo al soggetto promotore
Comunicazioni obbligatorie	Sì
Modalità di attuazione	È possibile attivare un tirocinio tra un soggetto ospitante ed un tirocinante con il quale non vi siano già stati rapporti di lavoro precedenti solo per una volta.
Tutorship	Tutor didattico organizzativo del soggetto promotore + tutor del soggetto ospitante
Attestazione delle competenze	Il soggetto promotore attesta le competenze acquisite. L'esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino attraverso il sistema informativo VA.LI.CO, a fronte della partecipazione di almeno il 75%.
Indennità di partecipazione	350 euro al superamento della soglia del 75% delle presenze mensili
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> • verifiche <i>ex ante</i>, <i>in itinere</i> ed <i>ex post</i>; • pubblicazione di un rapporto annuale
Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria	In caso di anomalie, di mancato rispetto della convenzione o del progetto formativo individuale o dei compiti richiesti: divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi 18 mesi in capo al soggetto ospitante.